



CITTA di MAGENTA

Settore Tecnico
Servizio Territorio e Servizi alla Città

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI ORTI URBANI

PREMESSA E FINALITA' DEL PROGETTO ORTI

In accordo con l'Agenda Verde dell'amministrazione comunale, che, tra le altre linee programmatiche, prevede il potenziamento del sistema degli orti comunali con la finalità di incentivare forme di aggregazione tra cittadini, fornire occasioni per l'impiego del tempo libero e riqualificare aree urbane,

ART. 1: ASSEGNAZIONE

La richiesta per l'assegnazione di un orto per nucleo familiare, da presentarsi per iscritto, a seguito di bando, potrà essere presentata dai cittadini residenti sul territorio del Comune di Magenta se, su tale territorio, non siano già proprietari o concessionari di altro orto. Al momento della presentazione della domanda, i richiedenti dovranno dichiarare di non perseguire finalità di lucro, pena la revoca immediata della concessione.

I criteri per l'assegnazione verranno stabiliti dal Comune ogni volta che dovrà essere emesso un bando per l'assegnazione di tali orti, prima dell'uscita del bando stesso. Tuttavia dovranno essere considerate in modo preferenziale le condizioni di residenza nella zona limitrofa agli orti e l'appartenenza a categorie socialmente deboli (disabili, anziani, disoccupati, soggetti a basso reddito) cui verrà assegnato apposito punteggio in sede di bando.

Gli orti assegnabili sono di diverse dimensioni :

- 80 mq:
- 50 mq:
- 25 mq.

E' prevista l'assegnazione di orti in abbinamento tra due richiedenti, non facenti parte dello stesso nucleo familiare.

La disponibilità ad abbinarsi con altro richiedente deve essere espressamente citata nella richiesta di assegnazione o in una comunicazione successiva, che può contenere l'indicazione nominativa del soggetto con il quale si propone l'abbinamento; in questo caso il soggetto deve contestualmente presentare una propria richiesta, corredata dalla documentazione di cui sopra; qualora non fosse indicato alcun nominativo si provvederà d'ufficio all'abbinamento con altro richiedente.

ART. 2: CONCESSIONE

La concessione avviene a mezzo di bando pubblico e stipula di convenzione apposita, che avrà una **durata triennale**: alla scadenza dei tre anni, il concessionario potrà concorrere a nuova concessione, partecipando ad un successivo bando pubblico.

L'assegnazione avverrà dal mese di ottobre/novembre.

Ai concessionari uscenti, che in base alla graduatoria avranno diritto alla concessione, sarà mantenuto lo stesso orto di cui sono già in possesso.

Fino all'emanazione di nuovo bando, rimane comunque valida la graduatoria del precedente bando, sulla base della quale, in caso di vacanza di concessione per

qualsiasi motivo, nel corso del triennio, si procederà alla concessione al primo/i escluso/i. In tal caso la concessione ha validità fino alla fine del triennio in corso.

ART. 3: CONDUZIONE DELL'ORTO

La concessione è personale e non potrà essere trasferita a terzi.

La conduzione e la lavorazione non possono essere demandate a terzi, salvo casi di impedimento temporaneo di qualsiasi natura nella conduzione della lavorazione dell'orto. In tale unico caso il concessionario potrà essere sostituito per un periodo massimo di 6 mesi continuativi, non rinnovabili per i seguenti 6 mesi, previa esaustiva dichiarazione scritta da parte del concessionario, che indichi anche il nome della persona a cui affida la gestione temporanea dell'orto. Tale dichiarazione scritta dovrà pervenire tramite raccomandata indirizzata al Comune di Magenta – Ufficio Ambiente, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento che ne impedisce la gestione.

ART. 4: DIRITTI, OBBLIGHI E DIVIETI

L'atto di concessione conterrà prescrizioni in merito alla corretta conduzione dell'orto e prevedrà cause di cessazione, decadenza e revoca.

Ogni concessionario ha il diritto di utilizzare le zone comuni, i servizi, gli impianti e le eventuali attrezzature collettive, ma ha anche il dovere di partecipare ai lavori manutentivi ed alle migliorie necessarie e/o concorrere, in millesimi, di cui devono far parte anche le parti comuni, qualora non si partecipi manualmente a detti doveri. Con lo stesso criterio, i concessionari tutti partecipano alle spese di consumo dell'acqua e dell'energia elettrica ove presente. **La quota forfettaria annua per l'utilizzo dell'acqua è fissata in € 15,00.**

Nelle particelle ortive e nelle zone comuni gli ortisti dovranno attenersi alle prescrizioni indicate di seguito.

Gli ortisti hanno la possibilità di installare piccoli capanni ricovero attrezzi, a loro spese, attenendosi alla tipologie, ubicazione e progetto definito e approvato dal Comune.

E' vietato:

- Realizzare pavimentazioni e costruzioni di qualsiasi tipo;
- Allevare e/o lasciare incustodito qualsiasi animale;
- Tenere bidoni di riserva d'acqua, teli, strutture di protezione per le coltivazioni. Sono ammissibili coperture ad uso serra, nella misura in cui non diano origine a strutture stabili e indecorose, che comunque dovranno essere smantellate entro il 30 Aprile di ogni anno;
- Scaricare rifiuti e materiali nocivi;
- Usare prodotti fitosanitari delle classi 1-2-3 e prodotti erbicidi di qualsiasi tipo;
- Attuare interventi nocivi per l'uomo o per animali non parassiti;
- Causare rumori molesti;
- Accendere fuochi, mantenere fiamme libere per qualsiasi ragione e bruciare stoppie o rifiuti;
- Coltivare specie protette per legge;
- Attuare interventi incompatibili con le destinazioni delle aree ed i patti di concessione;
- Modificare la destinazione ed i confini delle aree;
- Allestire strutture per la cottura dei cibi nelle singole particelle ortive;
- Tenere bidoni od altri contenitori per la fermentazione dei prodotti organici;
- Fare stoccaggio di letame;
- Attuare iniziative nocive agli animali protetti in riferimento alla vigente normativa di salvaguardia delle specie animali e particolarmente in attuazione della L.R. della Lombardia 33/77;
- L'accesso a tutti i veicoli a motore;

- Depositare materiale di ogni genere nei vialetti comuni;
- Prelevare prodotti da altri orti;
- Per quanto riguarda le piante da frutta, è consentita la coltivazione unicamente di piante da frutta nane. In ogni caso qualsiasi tipo di coltivazione non dovrà superare l'altezza di m. 1,5;
- E' obbligatorio assicurare la cura del proprio orto durante tutto il periodo di vegetazione.

L'inottemperanza ai divieti ed alle prescrizioni contenute in questo articolo comporterà, pertanto, la decadenza della concessione.

ART. 5: CANONE DELLA CONCESSIONE

Ogni concessionario dovrà corrispondere al Comune, in un'unica soluzione anticipata, un canone di Concessione di € 1,00 al mq, quale concorso alle spese di gestione e quale fondo per la manutenzione straordinaria. Tale canone, soggetto ad aggiornamento ISTAT, ha la validità annuale e deve essere versato in forma anticipata allo scadere di ogni anno. Il mancato pagamento del canone comporta la decadenza della concessione.

Le spese per la manutenzione ordinaria saranno a carico dei concessionari.

In caso di subentro, il canone da versare, per il primo anno, sarà calcolato in misura proporzionale ai mesi di effettivo godimento della concessione.

ART. 6: COMITATO DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Per la gestione degli orti per il coordinamento delle attività di conduzione degli orti verrà individuata un'associazione che si occuperà anche di intrattenere i rapporti con il Comune, segnalando eventuali problemi od inadempienze al presente Regolamento, nonché della manutenzione ordinaria delle strutture comunali, con particolare riguardo alle recinzioni comuni ed ai capanni.

Il Comune ha comunque la facoltà di intimare l'esecuzione dei lavori manutentivi, pena la revoca della concessione agli ortisti inadempienti.

Il Comune provvede, anche tramite l'Associazione, al controllo sulla conduzione degli orti gestiti dai concessionari.

In alternativa o in aggiunta

I concessionari degli orti dovranno costituire un Comitato di Gestione per ogni nucleo omogeneo di orti, formato da cinque membri: quattro nominati a maggioranza tra gli assegnatari entro 3 mesi dalla data di concessione, più uno nominato dal Comune. Questo Comitato di Gestione avrà il compito di coordinare le attività di conduzione degli orti e di intrattenere i rapporti con il Comune, segnalando eventuali problemi od inadempienze al presente Regolamento e, inoltre, il Comitato di Gestione ha l'obbligo di riunirsi almeno due volte l'anno, inviando il verbale della riunione al Comune. Il Comitato di Gestione rimane in carica per la durata della concessione. Il Comitato elegge, all'interno dei suoi 5 membri, un Presidente, con il compito di convocare e presiedere il Comitato di Gestione.

Il Comitato di Gestione si occuperà inoltre della manutenzione ordinaria delle strutture comunali, con particolare riguardo alle recinzioni comuni ed ai capanni, ferma restando la facoltà del Comune di intimare l'esecuzione dei lavori manutentivi, pena la revoca della concessione agli ortisti inadempienti.

Il Comune provvede, anche tramite il Comitato di Gestione, al controllo sulla conduzione degli orti gestiti dai concessionari.

ART. 7: RESPONSABILITA'

La responsabilità in ordine alla conduzione delle particelle ortive individuali e delle zone comuni grava sui concessionari, anche con riguardo a danni eventualmente derivanti a persona o a cose.

ART. 8: DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia dell'esatto compimento degli obblighi di concessione, il concessionario, prima della stipula del contratto, dovrà costituire un deposito cauzionale di importo pari alla sua quota di canone annuale, che verrà incamerato a titolo di penale, in caso di inadempienza, salvo eventuale ulteriore risarcimento del danno.

ART. 9: CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE

La concessione può cessare per:

- Rinuncia del concessionario;
- Impossibilità alla conduzione diretta per un periodo superiore ai sei mesi, nei termini indicati nell'art. 3 del presente Regolamento;
- Mancata coltivazione annuale;
- Trasferimento del concessionario in altro Comune;
- Morte del concessionario;
- Decadenza della concessione per: inottemperanza ai divieti ed alle prescrizioni di cui all'art. 4 e mancato pagamento del canone;
- Gravi inadempienze alle norme del presente Regolamento e subconcessione a terzi, totale o parziale;
- Revoca della concessione da parte del Comune di Magenta per motivi di interesse pubblico. In tal caso il concessionario avrà diritto al rimborso della quota parte del canone anticipato e non goduto;
- Turbativa della convivenza civile.